



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere (relatore)
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dalla Regione Toscana

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

Vista la richiesta di parere presentata dall'ente, come di seguito meglio specificata;

Vista l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore Paolo Bertozzi.

PREMESSO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo della Sezione in data 26 gennaio 2026, il Presidente della Giunta regionale della Toscana ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La richiesta pone un quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, riportato in premessa, il quale stabilisce che *"In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali"*.

La Regione specifica che la suddetta richiesta viene formulata *"in nome e per conto di ARTEA - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura"*, istituita con legge regionale 19 novembre 1999, n. 60. L'ente richiedente precisa altresì che in base all'art. 1 (rectius art. 2) di tale normativa ARTEA *"svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"* e che *"ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale"* (art. 1, comma 2).

E' altresì precisato, ai fini dell'applicabilità della disposizione di legge sopra richiamata, che le Agenzie Regionali per le Erogazioni in Agricoltura sono ricomprese nell'elenco delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso e richiamato, il Presidente della Giunta regionale della Toscana, stante il venir meno a far data dal 1° gennaio 2024 del blocco dell'indicizzazione dei canoni di locazione passiva disposto dalla già menzionata normativa, interroga la

Sezione sulla corretta determinazione di tale rivalutazione prospettando due possibili interpretazioni.

Alla luce della prima interpretazione i canoni di locazione passiva verrebbero annualmente rivalutati solo a decorrere dal 1° gennaio 2024 senza possibilità di recupero dei tassi di rivalutazione registrati nel periodo interessato dal blocco; per contro in base ad una opposta interpretazione questi dovrebbero essere rivalutati sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma applicando anche le rivalutazioni ISTAT registrate nel periodo dal 2012 al 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere.

1.1. Sotto il profilo soggettivo essa deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dal Presidente della giunta in qualità di rappresentante legale della Regione, ente espressamente legittimato ai sensi dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 alla richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, pur risultando dalla nota che l'iniziativa è assunta in nome e per conto di ARTEA, ente autonomo strumentale della stessa Regione.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire infatti che la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere non viene meno qualora il criterio interpretativo richiesto sia funzionale all'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato, pur producendo effetti nella sfera operativo-amministrativa di altro soggetto, restando esclusa la mera funzione di "nuncius" (Corte di conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG).

Si rileva al riguardo che ARTEA svolge funzioni attribuite formalmente a Regione Toscana, come desumibile dagli artt. 2, 3 e 7 della legge istitutiva (legge regionale n. 60/1999).

1.2. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è parimenti ammissibile in quanto riguarda l'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella nozione di contabilità pubblica come delineata dalla giurisprudenza contabile.

2. Nel merito il quesito sottoposto a parere concerne le modalità di determinazione della rivalutazione del canone di locazione passiva dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico della PA a seguito della cessazione del blocco dell'indicizzazione previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012.

Si chiede di stabilire, in particolare, se l'adeguamento del canone debba considerare esclusivamente le variazioni dell'indice ISTAT maturate a partire dal 1° gennaio 2024, oppure se debba includere anche le variazioni del medesimo indice verificatesi durante il periodo di vigenza della norma fino al 31 dicembre 2023.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 prevede infatti che *"In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla*

normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali."

La disposizione, originariamente limitata al triennio 2012-2014, è stata oggetto di successive proroghe annuali che ne hanno esteso l'applicazione fino 2023.

In assenza di un ulteriore intervento normativo per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il divieto ivi previsto ha cessato di produrre effetti, con conseguente ripristino della possibilità di rivalutazione dei canoni di locazione passiva secondo i parametri di legge, anche per le amministrazioni pubbliche.

Ciò premesso si deve ritenere al riguardo che tale aggiornamento debba essere calcolato considerando esclusivamente le variazioni dell'indice ISTAT maturate da tale data in avanti, senza che sia consentito il recupero di quelle non computate durante il periodo di blocco.

L'interpretazione proposta, condivisa dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16 del 9 aprile 2024, risulta avvalorata sia dal tenore letterale che dalla finalità della disposizione di legge sopra richiamata.

Sotto il primo profilo l'impiego dell'espressione "non si applica" lascia chiaramente intendere che l'aggiornamento del canone, in deroga alla normativa vigente, sia definitivamente escluso per le amministrazioni pubbliche sino al termine del periodo indicato.

Ammettere, al contrario, che questo possa essere successivamente recuperato si porrebbe in contrasto con la finalità della norma, espressamente indicata nel "raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica" e che, come confermato nella relazione tecnica alla legge di conversione del decreto-legge n. 95/2012, mira a conseguire risparmi di spesa strutturali.

Alla luce delle predette considerazioni la rivalutazione annuale dei canoni di locazione passiva, ripresa dal 1° gennaio 2024, dovrà pertanto essere determinata considerando esclusivamente le variazioni dell'indice ISTAT successive a tale data, rimanendo escluso il computo degli adeguamenti preclusi durante il periodo di vigenza del divieto.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dalla Regione Toscana, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente della Giunta regionale della Toscana e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Il magistrato relatore
Paolo Bertozzi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2026
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)